

N. 609

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996

Costituzione dell'Autorità per le aree depresse

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di conversione del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, che contiene, tra l'altro, le norme per l'attuazione della cosiddetta «cabina di regia nazionale», il Senato votò un ordine del giorno che riservava la corsia preferenziale a quel disegno di legge che contemplava un riassetto organico di tutta la normativa attualmente in vigore per le aree depresse.

Come è noto il predetto decreto-legge n. 244 del 1995 è stato poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che ha stabilito, al capo I, le norme attuative per il funzionamento della «cabina di regia nazionale».

Certamente la «cabina di regia nazionale», a cui il legislatore affida compiti di coordinamento per l'attuazione dei fondi strutturali nelle aree depresse «nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione pubblica», si troverà, prima o poi, nell'impossibilità di coordinare le diciotto amministrazioni centrali ed enti interessati dai fondi strutturali comunitari.

In questa analisi, ovviamente, non abbiamo tenuto conto nè delle ripartizioni delle competenze presenti all'interno delle citate amministrazioni centrali e degli enti, nè tantomeno delle ripartizioni di competenze presenti, sia a livello regionale che a livello locale, in tema di finanziamenti comunitari.

In questo quadro non solo appare difficile districarsi tra i mille rivoli in cui si divide attualmente l'intervento dell'Unione europea nelle aree depresse del Paese ma appare ancora più impensabile immaginare soluzioni o proporre strumenti precisi ed infallibili per annullare, o almeno attenuare significativamente, il dualismo che caratterizza l'assetto economico e sociale dell'Italia, dualismo derivante da complessi fattori.

A partire dagli anni '50 si è tentata una politica che, specie nell'ultimo periodo, ha dato luogo più ad effetti distorti che ad altro.

Occorre tuttavia che si pratichi una nuova politica per le aree depresse, per lo sviluppo complessivo del Paese, per la sua presenza rilevante nel contesto internazionale, resa necessaria non da motivazioni di falso prestigio, ma dalla globalizzazione della politica e della economia.

La linea fondamentale di questa nuova politica è stata individuata nella lotta alla criminalità e nell'allargamento della base produttiva, da realizzarsi con il concorso di tutte le forze nazionali e con la forte partecipazione dei soggetti locali, in calibrati e cauti interventi infrastrutturali, nell'ammmodernamento e responsabilizzazione della pubblica amministrazione, nella formazione di uno strumento istituzionale risolutivo quale l'«Autorità per le aree depresse» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa necessità emerge dall'esame delle vicende che hanno portato alla soppressione degli organismi preposti a sviluppare la politica degli interventi pubblici nelle aree depresse.

Da una attenta analisi, emerge chiaramente che con la soppressione dell'intervento straordinario e degli organismi istituzionali collegati (Ministero, dipartimento, agenzia, enti di promozione) non c'è più un centro istituzionale in grado di assicurare un forte coordinamento nell'ambito delle aree depresse che, nel frattempo, in virtù della normativa comunitaria, sono andate a comprendere anche consistenti aree del Centro-Nord.

Infatti, il trasferimento repentino delle funzioni esercitate dagli organismi dell'ex intervento straordinario alle amministrazioni ordinarie dello Stato ha creato un vuoto politico-istituzionale ma soprattutto una pa-

ralisi operativa da cui, tutt'ora, è difficile uscire.

Nel contempo va rilevato che è cresciuto il ruolo esercitato nella politica economica nazionale dai fondi strutturali comunitari che, ormai, sia per la fine dell'intervento straordinario che per le croniche difficoltà di cassa del bilancio nazionale, rappresentano le uniche fonti di finanziamento certe per le aree depresse nazionali. È sufficiente qui accennare che i fondi destinati all'Italia sono passati dai 9,3 miliardi di ECU, accordati per il quadriennio 1989-1993, ai 18,1 miliardi di ECU previsti per il sesstennio 1994-1999.

Un balzo in avanti vicino al 100 per cento che ci fa ben comprendere quale importanza e quale ruolo hanno ormai assunto i fondi stessi per una gestione corretta e puntuale dello sviluppo del Paese nei prossimi anni. In termini finanziari significa che il complesso degli interventi attiverà contributi comunitari, per il solo obiettivo 1, pari a circa 30.000 miliardi di lire e per i restanti obiettivi, relativi alle aree del Centro-Nord, investimenti pari a circa 12.000 miliardi di lire (il cambio Lira/ECU è stato calcolato convenzionalmente in Lit. 2.000 per ogni ECU).

Naturalmente, ai previsti fondi comunitari, vanno aggiunti quelli stanziati attraverso il cofinanziamento della quota nazionale (statale, regionale, locale) e l'intervento dei privati che elevano l'ammontare accordato per il periodo 1994-1999 a circa 100.000 miliardi di lire.

Inoltre, a questi fondi dovranno essere aggiunti quelli che saranno programmati per l'obiettivo 2, seconda fase (1997-1999) che, presumibilmente, non si discosteranno da quelli già attribuiti per l'obiettivo 2, prima fase (1994-1996) pari, complessivamente, a 4.500 miliardi di lire.

Non possiamo perciò esimerci dal ricercare tempi rapidi e modalità attuative efficaci per spendere bene e celermente questa ennesima occasione di sviluppo che ci si presenta da qui al 2000.

A nostro parere, non deve tanto preoccupare la frammentazione della spesa, suddivisa nelle singole amministrazioni statali,

ma la mancanza di un vero coordinamento politico-istituzionale ed operativo in grado di seguire l'evolversi della situazione, correggendone gli eventuali squilibri e risolvendo le varie problematiche che dovessero sorgere o le diverse difficoltà che dovessero frapporsi nel corso del programma.

Certamente i problemi posti devono necessariamente trovare una rapida e corretta soluzione politico-istituzionale e normativa tanto più che, come appare evidente dall'allegato schema, non si può immaginare che tutte le attività legate ai fondi strutturali possano essere coordinate attraverso un «coordinamento leggero» come quello che è stato immaginato costituendo la «cabina di regia nazionale».

Dall'esame fin qui svolto emerge, senz'ombra di dubbio, che la cabina di regia nazionale, proprio per le limitazioni imposte dal legislatore, è priva di quel reale potere di coordinamento con le altre amministrazioni statali che è, invece, indispensabile per una corretta e puntuale gestione dei fondi comunitari: pertanto, dato che nemmeno questa ennesima soluzione possiede i requisiti necessari per risolvere il problema, va ripensato tutto il cammino fin qui percorso e va disegnato un nuovo soggetto in grado di coordinare, realmente, le Amministrazioni centrali, quelle regionali e gli altri soggetti pubblici e privati e che possa interloquire proficuamente con la Commissione delle Comunità europee.

Necessariamente, il nuovo soggetto proposto («Autorità per le aree depresse») dovrà essere, dunque, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che è la sola sede istituzionalmente abilitata (articolo 95 della Costituzione) ad esercitare compiti di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni.

Circa la composizione della struttura, che per essere funzionale dovrà necessariamente essere leggera, vanno tenute presenti e non debbono essere disperse competenze e professionalità presenti sia presso le varie amministrazioni dello Stato (dipartimento delle politiche comunitarie, Ministeri del bilancio, del tesoro, industria, delle risorse agro-alimentari, del lavoro, eccetera) che

presso gli enti pubblici che si sono interessati, fino ad oggi, dei fondi strutturali.

Inoltre, si avrebbe, nel caso in specie, il grande merito di avere accorpato in una unica sede, un consistente numero di esperti di problemi comunitari, portatori di esperienze e di conoscenze molteplici, che faciliterebbero anche il dialogo sia con la Commissione che con le amministrazioni ed i soggetti privati.

Peraltro, il quadro andrebbe completato con una misura di carattere istituzionale quale la costituzione, presso il Parlamento, di una Commissione bicamerale per le aree depresse ed in crisi del Paese e per i fondi strutturali comunitari.

La Commissione dovrebbe esercitare funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Esecutivo che, come sopra accennato, attraverso il soggetto preposto e la struttura precedentemente indicata, dovrebbe svolgere compiti organizzativi, attuativi, di coordinamento e finanche sostitutivi con tutti i soggetti nazionali e comunitari interessati dai fondi strutturali. Per completare il quadro organizzativo, si prevede un comitato di coordinamento dell'Autorità, stabilmente presente a Bruxelles presso la sede della rappresentanza italiana presso l'Unione europea, con il compito di esercitare quel raccordo tra lo Stato nazionale, le regioni ed i servizi della Commissione che fino ad oggi è mancato o è stato quantomeno insufficiente. Inoltre, si è cercato di dare soluzione al problema del totale utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'Unione europea attraverso l'attivazione di un fondo di rotazione speciale nazionale e regionale che possa finanziare ulteriori interventi in aggiunta a quelli previsti nei programmi ap-

provati dalla Commissione delle Comunità europee.

Si tratta, perciò, in questa sede, di proporre la nascita di questo nuovo soggetto istituzionale che potrebbe, finalmente, risolvere quei problemi da tutti evidenziati in ogni occasione ma mai risolti concretamente contribuendo così ad avvicinare l'Italia alle nazioni dell'Unione europea che da tempo hanno creato strutture idonee in grado di assicurare una puntuale spesa dei fondi strutturali, così come richiesto dai regolamenti comunitari.

In ordine alle perplessità che potrebbero nascere circa il proseguo dell'attività della cabina di regia nazionale, considerato anche che non è stato approvato il regolamento attuativo, per la stessa viene proposto di continuare a sopravvivere come organismo di consultazione e di studio a disposizione dello Stato per le problematiche inerenti le aree depresse, priva tuttavia di compiti operativi e gestionali che dovrebbero essere invece affidati, per i motivi sopra esposti, alla predetta Autorità per le aree depresse.

Infine, entrando nel merito, precisiamo che la struttura del disegno di legge si compone di dieci articoli che riguardano le finalità, le norme istitutive dell'Autorità per le aree depresse e le sue funzioni nonché quelle per il suo funzionamento.

Si affrontano anche le competenze già esercitate dalle altre Amministrazioni in tema di aree depresse, l'istituzione della Commissione bicamerale e del comitato di coordinamento nonché le nuove competenze già assegnate alla cabina di regia nazionale.

In conclusione, con l'ultimo articolo si istituisce il fondo di rotazione speciale nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire il coordinamento degli interventi di riequilibrio territoriale, la valutazione degli interventi nelle aree depresse svantaggiate, in declino o in crisi industriale nonché il coordinamento degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nell'ambito delle politiche di coesione di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283.

Art. 2.

(Istituzione delle Autorità per le aree depresse)

1. Al fine di assicurare una effettiva azione di coordinamento con le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché con quelle comunitarie, per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, è istituita l'Autorità per le aree depresse, di seguito denominata «Autorità».

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa all'Autorità.

3. La sede dell'Autorità è fissata in Roma e la disciplina e la sua composizione sono definite nei successivi commi 6, 7 e 8.

4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è preposta alla regolamentazione e al controllo di tutte le normative in tema di aree depresse.

5. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la regolazione e il controllo, svolge anche attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della

definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

6. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le designazioni effettuate dal Governo sono preventivamente sottoposte al parere della Commissione bicamerale per le aree depresse ed in crisi del Paese e per i fondi strutturali comunitari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalla predetta Commissione bicamerale a maggioranza di due terzi dei componenti. La medesima Commissione può procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge la Commissione bicamerale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

7. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

8. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore

che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 3.

(Funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria e alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

b) assicura il coordinamento dell'intervento con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della Commissione delle Comunità europee;

c) propone al Comitato internazionale per la programmazione economica (CIPE) le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione e al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici e al razionale utilizzo delle risorse pubbliche;

d) presenta, in sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al Ministro del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree depresse ai fini della successiva presentazione al Consiglio dei ministri e al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'articolo 3 della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree;

e) esercita i poteri sostitutivi, qualora si ravvisasse inerzia, da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nell'attuazione degli interventi programmati;

f) effettua il monitoraggio dell'evoluzione economica di livello territoriale e coordina le azioni intese alla definizione, in sede nazionale, delle proposte da formulare ai fini della individuazione dei piani e dei quadri comunitari di sostegno, concorre alla tenuta dei relativi rapporti in sede comunitaria;

g) assiste le regioni ai fini di una coordinata definizione delle proposte dei programmi operativi regionali;

h) verifica, anche ai fini delle eventuali riprogrammazioni, lo stato di attuazione dei programmi, provvede ai relativi impegni in sede di cofinanziamento;

i) tratta con i soggetti preposti alla ricerca, innovazione e telecomunicazioni le questioni attinenti i programmi per lo sviluppo delle aree depresse assicurandone il coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate;

l) tratta con i soggetti preposti al territorio, all'acqua, all'ambiente, all'energia e alle infrastrutture di comunicazione le questioni attinenti ai programmi per lo sviluppo delle aree depresse, assicurandone il coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate;

m) assiste le regioni nella definizione delle proposte dei programmi d'intervento nelle aree depresse del Centro-Nord; verifica, anche ai fini delle eventuali riprogrammazioni lo stato di attuazione dei programmi e provvede ai relativi impegni in sede di cofinanziamento;

n) tratta con i soggetti preposti alle politiche industriali e alla concorrenza le questioni attinenti i programmi per lo sviluppo delle aree depresse assicurandone il

coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate;

o) segue l'evoluzione economica nelle aree depresse del territorio nazionale, riportandone gli elementi alle indicazioni dei piani nazionali; formula le proposte di programmazione e riprogrammazione in ragione degli andamenti; verifica gli aspetti finanziari e lo stato di erogazione ai fini dell'acquisizione delle risorse comunitarie;

p) provvede di propria iniziativa o su richiesta delle Amministrazioni e degli enti territoriali interessati a fornire assistenza tecnico-amministrativa per assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati;

q) verifica l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo, dei progetti strategici e degli interventi previsti nelle aree di crisi, opera ai fini di una coordinata riprogrammazione; provvede agli atti di impegno per il trasferimento delle risorse ai diversi soggetti attuatori;

r) assiste i soggetti firmatari assicurandone il coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate; verifica gli aspetti finanziari anche ai fini dell'acquisizione delle risorse comunitarie;

s) gestisce il centro di analisi e di elaborazione dei dati utilizzando le strutture dell'ex Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, successivamente attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; acquisisce le procedure o le metodologie dei sistemi informatici esistenti presso gli organismi dell'Unione europea e le strutture centrali e periferiche dello Stato ai fini dell'armonizzazione del proprio sistema, provvede alla elaborazione statistica dei dati relativi all'attività nelle aree depresse;

t) effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei progetti finanziati nell'ambito dei piani annuali di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ed individua quelli da sottoporre all'azione di revoca attraverso una verifica sul territorio d'intesa con le amministrazioni regionali interessate;

u) concorre all'elaborazione, alla stipula e alla verifica dell'esecuzione dei contratti di programmazione, dei contratti d'impresa e degli accordi e delle intese di pro-

gramma nelle aree depresse, assicurandone il coordinamento d'intesa con le amministrazioni interessate, verifica gli aspetti finanziari anche ai fini dell'acquisizione delle risorse comunitarie;

v) coordina le politiche ordinarie settoriali e territoriali svolte dalle varie amministrazioni centrali nelle aree depresse comprese quelle cofinanziate dall'Unione europea e quelle trasferite in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

z) propone al CIPE la ripartizione del Fondo a cui affluiscono le disponibilità di bilancio rinvenienti dalle leggi di finanziamento dell'intervento straordinario in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

aa) supporta le amministrazioni centrali, regionali e locali nella soluzione dei problemi di ingegneria finanziaria, provvista finanziaria e ricerca di *partners* per il *project financing* nonché nella soluzione di problemi di *partnership* societaria e bancaria;

bb) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento in materia di aree, depresse proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie ad accelerare il loro sviluppo;

cc) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate da cittadini, singoli o associati, in ordine ai programmi in corso nelle aree depresse;

dd) verifica la qualità e l'efficacia degli interventi in corso nelle aree depresse proponendo al Ministro competente, ove necessario, gli opportuni correttivi;

ee) verifica la qualità e l'efficacia delle iniziative avviate nelle aree depresse dalla Imprenditorialità giovanile spa ai fini dei risultati sulla creazione di nuove attività imprenditoriali e i risvolti occupazionali.

2. All'Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative, di coordinamento e di indirizzo, esercitate da organi statali e da altri enti o amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 5, i Ministri competenti continuano comunque ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo spettanti al Governo e le attribuzioni gestionali riservate alle amministrazioni centrali e alle autonomie regionali e locali.

4. Rimane ferma, nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione degli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

5. Rimane ferma, nella regione Valle d'Aosta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 4.

(Svolgimento delle attività)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Autorità:

a) richiede ai soggetti pubblici e privati che operano nelle aree depresse informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli, anche d'intesa con le altre amministrazioni pure in ordine al rispetto dei regolamenti comunitari;

c) può proporre, nell'ambito delle procedure di conciliazione o di arbitrato provvedimenti che risolvano contenziosi in atto garantendo così il rispetto dei tempi imposti dai programmi comunitari.

2. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica all'Autorità le esigenze per le aree depresse in linea con gli interessi generali del Paese.

3. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, ol-

tre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento della sua funzione.

4. L'Autorità disciplina, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, consultazioni periodiche delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori sullo svolgimento e sull'efficacia degli interventi in atto nelle aree depresse.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale e la verbalizzazione.

6. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti al tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'autorità.

7. La pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Norme attuative per il funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'Autorità, con proprio regolamento, definisce entro trenta giorni dalla costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le duecento unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle spe-

cifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. All'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

3. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica dell'Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Autorità provvede mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni comunque nella misura massima dell'80 per cento dei posti previsti nella pianta organica. Sono considerate prioritarie le esperienze acquisite in tema di aree depresse, nonché di contributi comunitari.

4. L'Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di volte.

5. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso l'Autorità non può assumere altro impiego o incarico nè esercitare altra attività professionale anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite all'Autorità dalla presente legge nonchè a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

7. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità, determinato in lire 16 miliardi per il 1996 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica e agli altri Ministeri interessati alle politiche delle aree depresse e dai fondi comunitari, nonchè utilizzando parte dei fondi previsti per l'assistenza tecnica e il monitoraggio dei programmi cofinanziati nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Disposizioni relative alle competenze già esercitate da altre amministrazioni)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge sono trasferite all'Autorità le funzioni:

a) attribuite sia dalla legge 16 aprile 1987, n. 16, che dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150, al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) attribuite dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, al Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

c) attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992 al comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

d) attribuite dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e relative al trasferimento del centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

e) attribuite dal capo I del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, comprese quelle attribuite dall'articolo 6 del predetto capo I alla cosiddetta «Cabina di regia nazionale»;

f) attribuite dalla deliberazione CIPE del 10 maggio 1995 alla Ragioneria generale dello Stato, in tema di controllo e di verifica delle richieste di pagamento inoltrate dalle regioni per il cofinanziamento comunitario.

2. I soggetti di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni assegnate sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 5, comma 6, della presente legge.

Art. 7.

(Commissione bicamerale)

1. È istituita la Commissione bicamerale per le aree depresse ed in crisi del Paese e per i fondi strutturali comunitari.

2. La Commissione esercita funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività dell'Esecutivo e sull'Autorità per le aree depresse.

Art. 8.

(Comitato di coordinamento)

1. È istituita, presso la rappresentanza diplomatica italiana presso l'Unione europea, un comitato di coordinamento, composto da sei funzionari indicati dall'Autorità, con il compito di esercitare il raccordo tra lo Stato, le regioni e i servizi della Commissione delle Comunità europee.

Art. 9.

(Cabina di regia nazionale)

1. La cabina di regia nazionale, le cui competenze sono attribuite all'Autorità, assume i compiti di organismo di consultazione e di studio a disposizione dello Stato per le problematiche inerenti le aree depresse.

Art. 10.

(Fondo di rotazione nazionale speciale)

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea è istituito un fondo di rotazione speciale nazionale per l'attivazione di ulteriori interventi aventi le caratteristiche di ammissibilità ai finanziamenti comunitari in aggiunta a quelli già previsti nei programmi approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

2. L'Autorità, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato, destina le somme presenti nel fondo speciale al finanziamento di «sottoprogrammi», «assi» o «misure» in proporzione alla documentazione complessiva delle risorse pubbliche previste per i singoli programmi, tenuto conto del coefficiente medio di dispersione riscontrato da ogni regione nell'attuazione dei programmi

comunitari, e in considerazione che alcuni degli interventi programmati previsti nei piani approvati vengono meno o si riducono nella loro entità.

3. Le giunte regionali assicurano, d'intesa con l'Autorità e la Ragioneria generale dello Stato, attraverso un fondo di rotazione speciale nazionale, la copertura finanziaria regionale agli interventi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le somme utilizzate per le finalità di cui sopra e per le quali si sia ottenuto il rimborso da parte delle Comunità europee o del fondo di rotazione, sono assegnate ai capitoli originari, siano essi nazionali che regionali. Per questo fine la struttura di monitoraggio sugli interventi comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), tiene conto separatamente degli interventi finanziari con il capitolo previsto per il fondo di rotazione speciale nazionale o dei rimborsi ottenuti.

5. Con successivo provvedimento sarà definito il finanziamento necessario alla copertura del fondo di rotazione speciale nazionale per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

